

TRIBUNALE DI AREZZO

2749/2017 V.G.

Il giudice D.ssa Alessandra Guerrieri,

sul ricorso ex art. 15 D.Lvo 150/2011 e art. 30 D.Lvo 286/1998 proposto in data
6.7.2017 da

ha pronunciato la seguente

ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.

- rilevato che il provvedimento impugnato da _____ è costituito dal provvedimento emesso dall'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi in data 23.1.2017, di rifiuto al rilascio del visto di ingresso in favore di _____ nata in Kismaio il 20.1.1985, per ricongiungimento familiare al coniuge, odierno ricorrente;
- ritenuto, anzitutto, che la denuncia dei vizi di legittimità del provvedimento opposto non sia conferente con riguardo al presente giudizio, in cui deve essere comunque accertato, in capo al ricorrente, la sussistenza o meno del diritto al ricongiungimento familiare e quindi il diritto o meno al rilascio del visto (in favore della moglie) da parte dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi;
- rilevato che _____ ha ottenuto lo *status* di rifugiato con provvedimento del 14.1.2014, per cui nella fattispecie trova applicazione l'art. 29 bis T.U. immigrazione;
- considerato che l'art. 29-bis d.lgs 286/98 attinente al ricongiungimento familiare dei rifugiati, dispone che *"1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3; 2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le*



rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare resistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”;

- ricordato quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4984 del 28 febbraio 2013, secondo cui: *“è consolidato, nella giurisprudenza di questa sezione, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo provvedimento impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U. (Cass. n. 209/2005; 15247/2006; 12661/2007); è incontestato che gli atti dell'Amministrazione in materia sono privi di alcun profilo di discrezionalità perché attinenti alla verifica della sussistenza/insussistenza dei requisiti delineati dalla legge per l'insorgenza del diritto al ricongiungimento, come risulta confermato dal radicamento, ex art. 30 d.lgs n. 286 del 1998, in capo al G.O. della cognizione su di essi”*;
- rilevato che il provvedimento di rifiuto del visto oggetto di causa risulta emesso (doc. 1 di parte ricorrente) per asserita *“omissione nel fornire i documenti richiesti durante l'intervista”* (di _____, documentazione che invece risulta essere stata inviata da _____ con e-mail del 31.5.2016 (doc. 6 di parte ricorrente): si tratta, peraltro, di circostanza non contestata dal Ministero degli Esteri (cfr. comparsa di costituzione, in atti);
- rilevato che solo nel corso del presente giudizio il Ministero degli Esteri ha sostenuto che il visto sarebbe stato rifiutato in quanto *“il certificato di matrimonio presentato a supporto della richiesta è risultato, a seguito di intervista, rilasciato previo pagamento di 9.000 scellini, corrispondenti a 100 dollari USA e che la firma sul documento è risultata contraffatta”*;
- dato atto che, a sostegno di tale assunto, il Ministero degli Esteri ha prodotto la

copia di un documento redatto in lingua italiana e in terza persona, privo sia intestazione (e quindi neppure formalmente riconducibile all'Ambasciata d'Italia a Nairobi) che di qualunque indicazione relativa ai nominativi del funzionario intervistante e dell'interprete, per cui lo stesso appare privo dei requisiti formali necessari a costituire prova delle presunte dichiarazioni confessorie di

- ritenuto peraltro che, essendo pacifico che _____ non conosca la lingua italiana, non vi sono neppure elementi per ritenere che la stessa abbia effettivamente compreso il contenuto dell'atto sottoscritto;
- rilevato, per contro, che la firma di _____ apposta sul certificato di matrimonio (firma che il medesimo, all'udienza del 18.1.2018 ha espressamente riconosciuto come propria) appare conforme a quella presente nel documento di identità (doc. 3 bis di parte ricorrente);
- ritenuto, altresì, che l'effettività del rapporto di coniugio sembra emergere sia dalle dichiarazioni rese da _____ nel corso del procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato (cfr. verbale dek 14.1.2014 dinanzi alla Commissione Territoriale di Trapani – doc 2 di parte ricorrente: *“mi sono spostato nel 2005 con una ragazza del mio stesso clan, ma non ho figli”*), sia dalla documentazione attestante le rimesse di danaro effettuate dallo stesso _____ in favore di _____ (doc. 8 e 13 di parte ricorrente);
- ritenuto, pertanto, che nella specie possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare;
- ritenuto che la domanda risarcitoria avanzata da _____ nei confronti del Ministero degli Esteri debba invece essere respinta;
- rilevata, infatti, la totale assenza di specifiche allegazioni in merito all'ipotesi di danno, essendosi il ricorrente limitato a richiedere il risarcimento “a motivo dell'ingiustificato ostacolo all'unità familiare”, altresì omettendo qualunque istanza istruttoria;
- considerato che, per giurisprudenza pacifica (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972 dell'11.11.2008), “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato”, per cui non può essere ritenuto *in re ipsa*;

- ritenuto che le spese di lite, liquidate secondo dispositivo, debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

in parziale accoglimento della domanda,


- 1) ritenuta l'illegittimità del provvedimento emesso dall'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi in data 23.1.2017, di rifiuto al rilascio del visto di ingresso in favore di _____ nata in Kismaio il 20.1.1985, dichiara il diritto di quest'ultima al ricongiungimento familiare con il coniuge
- 2) dispone, pertanto, che l'Ambasciata d'Italia in Nairobi rilasci il visto di ingresso per il ricongiungimento familiare in favore di _____ nata in Kismaio il 20.1.1985;
- 3) respinge la domanda del ricorrente di risarcimento del danno da parte del Ministero degli Esteri;
- 4) condanna il Ministero degli Esteri alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge.

Si comunichi.

Arezzo, 27.4.2018

Il Giudice

D.ssa Alessandra Guerrieri



3/5/2018

IL CANCELLIERE (B3)

Diana Boffa

